



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 81 del 26/02/2025

Oggetto: *CARNEVALE 2025 SFILATE CARNEVALESCHES - LIMITAZIONI AFFOLLAMENTO SUI BALCONI*

IL SINDACO

Rilevato che nelle giornate in cui si svolgono le sfilate carnevalesche si palesano sovente situazioni di elevata concentrazione di spettatori sui balconi dai quali risulta possibile assistere alle predette manifestazioni;

Atteso che in tali condizioni di eccesso di affollamento i balconi risultano soggetti a sovraccarichi di esercizio superiori a quelli ipotizzati nei calcoli statici di progetto e/o ammessi e consentiti dalle normali condizioni di utilizzo individuate dalla normativa vigente;

Considerato altresì che buona parte del tracciato utilizzato per le sfilate carnevalesche si snoda lungo la Via Torino, nel tratto che corre nell'ambito del centro storico cittadino, in cui buona parte dei balconi risulta tutt'ora costituita da lastre e mensole in pietra, le quali possono risultare connotate anche dalla presenza di venature di materiale eterogeneo per natura e origine, che tale presenza risulta in grado di vincolare e limitarne le effettive capacità portanti e reagenti di tali strutture, configurando le condizioni di eccessivo sovraccarico, anche l'eventualità di improvvisi collassi e cedimenti;

Occorre altresì prevenire e vietare tutti quei comportamenti atti a produrre forti sollecitazioni sulle ringhiere ed i parapetti dei balconi in questione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla emanazione della presente Ordinanza al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e allo stesso tempo di sensibilizzare la collettività sulle sopra richiamate problematiche;

Visti:

- L'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il Titolo V dello Statuto Comunale;

ORDINA

A TUTTI COLORO CHE VORRANNO ASSISTERE ALLE SFILATE CARNEVALESCHES:

1. Di limitare l'affollamento massimo sui balconi ritenuti agibili, dai quali risulti possibile assistere alle sfilate carnevalesche, ad un indice di affollamento comunque inferiore ad una persona per ogni 1,5 metri quadrati di superficie dello stesso;

2. Di vietare alle persone che assistono alle sfilate direttamente dai balconi attestati sul tracciato dei carri, di sporgersi o assumere posture che possano ingenerare indebite sollecitazioni sulle strutture dei parapetti e delle ringhiere;
3. Di astenersi rigorosamente dal sostare al di sotto ed in prossimità dei balconi presenti lungo il percorso dei carri;

CON L'AVVISO CHE

L'inottemperanza comporta le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi.

Alla presente Ordinanza viene assicurata ampia conoscibilità alla popolazione sia attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sia con altre idonee forme di pubblicità.

Copia della presente Ordinanza viene altresì trasmessa:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, Piazza Castello, 201 Torino - pec;
- Al Comando Polizia Municipale per le attività di vigilanza - sede.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi del DLGS 104/10 e smi, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (art. 9 DPR N. 1199/71).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fulvio AMBROSINO

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 84 del 26/02/2025

Settore: **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE,
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SUP**

***Oggetto: MANIFESTAZIONI DENOMINATE CARNEVALE E CARNEVALANDO
ANNO 2025.***

Vista la richiesta avanzata dalla Pro-Loco "L'Agricola" di CHIVASSO, quale comitato organizzatore delle feste carnevalesche pervenuta in data 19-02-2025 prot. 8697 e 8881;

Attesa l'opportunità di regolare la circolazione stradale, in occasione delle sfilate per le manifestazioni sottoelencate:

**"SFILATA DI CARNEVALE " che si svolgerà la Domenica 2 marzo 2025;
" CARNEVALANDO " che si svolgerà il giorno Martedì 4 marzo 2025;**

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per meglio tutelare l'incolumità dei cittadini e al fine di evitare interruzioni alle sfilate, ingorghi al traffico, sinistri stradali;

Considerato che nelle vie in cui si svolgeranno le sfilate e per la durata delle stesse, per i veicoli interessati all'attraversamento del centro urbano sarà poco agevole lo scorrimento del traffico;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale – Squadra tecnica comunale;

Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. recante il "Nuovo codice della strada" artt. 5 c. 3, 6 e 7

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i. recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.";

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3996 del 15/12/2004

ORDINA

Che sia vietata la sosta a tutti i veicoli e su **entrambi i lati** della carreggiata, con **rimozione forzata**, nelle vie interessate dalle manifestazioni come sottoriportato:

Domenica 2 marzo 2025 dalle ore 10,00 fino al termine della pulizia strade e ripristino della circolazione .

Martedì 4 marzo 2025 dalle ore 16,00 fino al termine della pulizia strade e ripristino della circolazione.

- 1 Via Lungo piazza D'Armi, da via Torino a via C. Liberta';
- 2 Via Caduti Libertà da via L.go P.zza D'Armi a via Po compresa;
- 3 via Po da v. Caduti per la Libertà a P. za della Repubblica
- 4 Via I. Platis (divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione forzata, da v. Cosola a v. Torino);
- 5 via D. Cosola , da v. Siccardi a via I. Platis (divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione forzata);
- 6 via Don Dublino da P. za della Repubblica a v. dell'Asilo
- 7 via Siccardi tratto compreso tra la V.Cosola e Via Torino ,lato Comando Polizia Municipale
- 8 Via del Collegio , dall'intersezione con la Via C. Liberta' , all'intersezione con la via Torino, anche agli autorizzati per il tratto soggetto a A.P.;

Che sia vietata la **circolazione** a tutti i veicoli , nelle vie interessate dalle manifestazioni come sotto riportato per :

- 1 Via Lungo piazza D'Armi, da via Torino a via C. Liberta';
- 2 Via Caduti Libertà da via L.go P.zza D'Armi a via Po compresa;
- 3 via Po da v. Caduti per la Libertà a P. za della Repubblica

- 4 Piazza del Castello
- 5 Via del Castello a partire dall'intersezione con Via Teodoro II e fino alla Via C. Liberta'

Divieto di sosta con rimozione forzata e contestuale interdizione al transito veicolare presso:

per il 2 marzo 2025 dalle 10,00 alle ore 20,00 in :

1. Piazza Carletti a partire dall'intersezione con la Via San Marco ;
2. Piazza C. A. Dalla Chiesa fino alla Piazza Carletti;
3. Foro Boario meta' piazza lato nord;

Si dispone:

- per la **Domenica 02 marzo 2025** , la chiusura della **P. zza Carta di Chivasso**, con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, **dalle ore 07,00 alle ore 20,00**, per l'espletamento del mercato straordinario.

-per la **Domenica 02 marzo 2025**, il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito, **dalle ore 07,00 alle ore 20,00**, in Via Torino lato in adiacenza al viale pedonale, per l'espletamento del mercato straordinario.

Divieto di sosta con rimozione forzata e contestuale interdizione al transito veicolare presso:

per il 4 marzo 2025 dalle 16,00 alle ore 24,00 in :

1. Piazza Carletti a partire dall'intersezione con la Via San Marco ;

2. **Piazza C. A. Dalla Chiesa fino alla Piazza Carletti;**
3. **Foro Boario meta' piazza lato nord;**

Interdizione al transito veicolare per il tempo necessario al transito del corso mascherato presso:

- 1 **Via Torino a partire dall'intersezione con la Via L.go Piazza D'Armi alla Via Paleologi;**
- 2 **Via Platis a partire dall'intersezione con la via D. Cosola alla Via Torino;**
I veicoli provenienti dalla Via D. Cosola dovranno svoltare obbligatoriamente a destra;

Al fine di garantire e tutelare la circolazione i divieti di transito sulla Via C. Liberta', dovrà essere apposta idonea presegnaletica alla prima intersezione di ciascuna traversa della Via C. Liberta' come meglio evidenziato e cioè:

-per il Viale Matteotti: sulle vie delle Scuderie ,del Collegio , del Castello e Po.

Si dispone inoltre che vengano adottate le seguenti modificazioni alla circolazione, per il tempo necessario al transito del corso mascherato:

-chiusura della **Via Siccardi** nel tratto compreso tra v. Torino e v. Cosola, con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico e di linea.

Quanto sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali mobili entro i termini di legge.

Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punito ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992.

Gli agenti di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo 285/1992 sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza.

E' data piena facoltà, agli Agenti preposti al traffico, di modificare il flusso della circolazione, per il buono svolgimento della suddetta manifestazione adottando temporanee ed opportune modifiche al contenuto della presente ORDINANZA.

L'Ufficio Tecnico comunale e la Squadra Tecnica comunale sono incaricati di predisporre l'apposita segnaletica.

Oltre a quanto disposto dalla presente ordinanza eventuali interdizioni o modifiche potranno essere apportate a riguardo della incolumità pubblica, del soccorso pubblico e per motivi di Polizia Stradale.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge del 07.08.1990 n. 241 si avvisa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, in Torino.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo numero 285/1992, dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9/2002, è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 C.d.S.

=====

Consegnare la dichiarazione sottostante regolarmente compilata e sottoscritta al Comando di Polizia Locale (anche tramite email: polizia.municipale@comune.chivasso.to.it) dopo il posizionamento della segnaletica temporanea.

N.B.: LA MANCATA CONSEGNA COMPORTERÀ L'IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA INDICATA

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ
DI..... DICHIARA CHE
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ALLE ORE IN
VIA..... COME PREVISTO DALL'/DALLE ORDINANZA/E
N°
DATA..... FIRMA (leggibile)

=====

Il Dirigente
MARCO LAURIA
Firmato digitalmente



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 86 del 26/02/2025

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DELLA VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO. DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE

PREMESSO CHE

- ✓ domenica 2 marzo 2025 avrà luogo la sfilata dei carri allegorici denominata “Carnevale” all’interno del più vasto programma dei festeggiamenti dello storico Carnevalone di Chivasso impegnando tra le ore 13.00 e le ore 20.00 circa le vie cittadine identificate in via Torino, via Lungo Piazza d’Armi, via Caduti per la Libertà, via Po e piazza Repubblica

- ✓ martedì 4 marzo 2025 avrà luogo la sfilata notturna dei carri allegorici denominata “Carnevale sotto le stelle” all’interno del più vasto programma dei festeggiamenti dello storico Carnevalone di Chivasso impegnando tra le ore 19.00 e le ore 23.00 circa le vie cittadine identificate in via Torino, via Lungo Piazza d’Armi, via Caduti per la Libertà, via Po e piazza Repubblica

RILEVATO CHE

- ✓ da una approfondita analisi della manifestazione , si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi correlati all’evento sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico

- ✓ è necessario rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia adeguandolo alla specificità dell’evento in parola ed alle previsioni del piano di sicurezza

RITENUTO CHE sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l’adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone e a contribuire al contrasto dei possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande alcoliche ed alla presenza di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- ✓ divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi
- ✓ divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di porto e di detenzione di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa e nelle vicinanze

CONSIDERATO pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, in riferimento alla manifestazione di cui in premessa di vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento stesso e nelle zone ad esso limitrofe i comportamenti descritti a punto precedente e ritenuti potenzialmente pericolosi

RITENUTE sufficienti le sopra esposte ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, così come le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, quali presupposti per l'emanazione di un provvedimento limitativo del consumo di bevande alcoliche in occasione dell'evento in parola

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;
- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”;
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di “Safety” e “Security” in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva” del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni;
- ✓ l'articolo 17 comma 2 del TULLPS.

ORDINA

- **il giorno 2 marzo 2025, tra le ore 12.00 e le ore 19.00**, nelle zone interessate dall'evento, è disposto il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione in concomitanza alla ristorazione, purché la stessa avvenga con consumazione al tavolo
- **il giorno 4 marzo 2025, tra le ore 18.00 e le ore 23.00**, nelle zone interessate dall'evento, è disposto il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione in concomitanza alla ristorazione, purché la stessa avvenga con consumazione al tavolo
- **il giorno 2 marzo 2025, tra le ore 12.00 e le ore 19.00 ed il giorno 4 marzo 2025, tra le ore 18.00 e le ore 23.00**, nelle aree interessate dall'evento così come delimitate e sorvegliate dagli organizzatori, è fatto divieto di:
 - somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
 - vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
 - vendere per asporto cibi e bevande in bottiglie di plastica provviste di tappo
 - svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura, su area pubblica o aperta al pubblico, anche in forma itinerante, se non autorizzata

- porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di contenitori in vetro e lattine di alluminio e bottiglie di plastica provviste di tappo
- porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi
- porto, detenzione e vendita di bombolette spray in alluminio, contenenti schiuma o coriandoli, e delle bombole a gas elio per gonfiare i palloncini, anche per i soggetti con regolare autorizzazione di vendita
- porto, detenzione e vendita di bombolette di spray urticanti, anche per i soggetti con regolare autorizzazione di vendita
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana, l'ordine pubblico, la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'articolo 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 17 comma 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della Legge n.689/81.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale di procedere alla massima diffusione del presente provvedimento mediante consegna ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali interessati.

Gli Uffici comunali competenti di pubblicare la presente ordinanza sul sito internet dell'Amministrazione e di darne la massima diffusione attraverso gli organi di stampa ed i social media.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale di procedere, anche attraverso l'ausilio di personale dell'impianto di sicurezza della manifestazione appositamente incaricato, alla verifica dell'ottemperanza del presente atto.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso;
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso.
- al Sig. Prefetto di Torino;
- al Sig. Questore di Torino;

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria, quale Dirigente e Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

IL DIRIGENTE
Marco Lauria

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 88 del 26/02/2025

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DELLA VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO. DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE.

PREMESSO CHE:

-- è pervenuta la richiesta ns. prot. n. 0004658 del 27-01-2025 presentata dal signor Daniele Livio in qualità di legale rapp.te dell'associazione PRO CASTELROSSO con sede in Castelrosso Via Santa Maria n. 27, tendente ad ottenere l'AUTORIZZAZIONE per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per la Manifestazione denominata "CARNEVALE CASTELROSSESE ANNO 2025" e nella fattispecie per una superficie occupata complessiva pari a mq. 350,00 :

-in Castelrosso in Piazza Monsignor Santa SOLO LATO STERRATO dalle ore 00,00 del 21-03-2025 alle ore 24,00 del 04-03-2025.

-Serata giovani	dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del 28-02-2025
- Serata incoronazione	dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del 01-03-2025
- Spettacolo musicale	dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del 02-03-2025
- Carnevale bimbi	dalle ore 14,30 alle ore 18,00 del 03-03-2025

RILEVATO CHE

- ✓ da una analisi della manifestazione si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- ✓ la presenza di pubblico, il clima festoso ed il contesto in se possono incoraggiare il rischio di consumo di alcool e potrebbero registrarsi comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone;
- ✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

RITENUTO CHE sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contribuire al contrasto dei possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande alcoliche ed alla presenza di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- ✓ divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche gradazione superiore ai 22 volumi
- ✓ divieto di somministrazione di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di vendita di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di porto e di detenzione di cibi e bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa e nelle vicinanze

CONSIDERATO pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, in riferimento alla manifestazione di cui in premessa di vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento stesso e nelle zone ad esso limitrofe i comportamenti descritti a punto precedente e ritenuti potenzialmente pericolosi

RITENUTE sufficienti le sopra esposte ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, così come le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, quali presupposti per l'emanazione di un provvedimento limitativo del consumo di bevande alcoliche in occasione dell'evento in parola

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;
- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni;
- ✓ l'articolo 17 comma 2 del TULLPS.

ORDINA

Nelle sottoelencate giornate:

- | | |
|------------------------|---|
| -Serata giovani | dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del 28-02-2025 |
| - Serata incoronazione | dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del 01-03-2025 |
| - Spettacolo musicale | dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del 02-03-2025 |
| - Carnevale bimbi | dalle ore 14,30 alle ore 18,00 del 03-03-2025 |

In occasione della Manifestazione denominata **CARNEVALE CASTELROSSESE ANNO 2025**.

È FATTO DIVIETO DI:

1. somministrazione e vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione in concomitanza alla ristorazione.
2. somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
3. vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
4. svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura, su area pubblica o aperta al pubblico, in forma itinerante, se non autorizzata
5. porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di contenitori in vetro e lattine di alluminio

6. porto e detenzione nelle aree pubbliche indicate, a qualunque titolo, di bevande alcoliche, di gradazione superiore ai 22 volumi
7. compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana, l'ordine pubblico, la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'art. 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 17 co. 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale di procedere alla massima diffusione del presente provvedimento mediante consegna ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali interessati.

Gli Uffici comunali competenti di pubblicare la presente ordinanza sul sito internet dell'Amministrazione e di darne la massima diffusione attraverso gli organi di stampa ed i social media.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale di procedere, anche attraverso l'ausilio di personale dell'impianto di sicurezza della manifestazione appositamente incaricato, alla verifica dell'ottemperanza del presente atto.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso
- e p.c.
- al Sig. Prefetto di Torino
- al Sig. Questore di Torino

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria, quale Dirigente e Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE

Marco Lauria

IL SINDACO

Claudio Castello

Firmato digitalmente